



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 12/01/2017

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	A
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	A
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	P
11	Porcile Italo	Assessore	A
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2017-1

BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO
COMUNE DI GENOVA" - INDIVIDUAZIONE
AREA DI CONSOLIDAMENTO

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche Tributarie, Programmazione e Gestione Economica Finanziaria, Francesco Miceli;

Premesso che:

- con il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 ed il conseguente DPCM del 28.12.2011, si è avviato il processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l'adozione del bilancio consolidato;
- il Comune di Genova rientra tra i Comuni che dal 2012 sono entrati nella sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili (cosiddetta "armonizzazione contabile") di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del D.P.C.M. 28/12/2011.
- ai sensi dell'art. 19 del citato DPCM gli enti aderenti alla sperimentazione redigono un bilancio consolidato
- l'obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, decorre dall'esercizio 2015, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali il termine è ulteriormente procrastinato;

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del citato D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. "gruppo amministrazione pubblica", in applicazione dei principi indicati nel precedente paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Rilevato altresì che ai sensi del sopracitato principio contabile il cd. "gruppo amministrazione pubblica" risulta costituito da:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa, dotate di autonomia gestionale e contabile ma prive di personalità giuridica e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del citato decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'articolo 11 quater del citato decreto, nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);
- 5) le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'articolo 11 quinquies commi 1 e 3 del citato decreto, costituite, in via generale, dalle società nelle quali il Comune direttamente o indirettamente dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% (o al 10% se trattasi di società quotate); ed in particolare, con riferimento agli esercizi 2015-2017, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Considerato, sempre ai fini dell'inclusione nel cd. "gruppo amministrazione pubblica" e con riferimento al più volte citato specifico principio contabile (allegato 4/4), che occorre fare riferimento:

- alla nozione di partecipazione;
- al controllo, che può essere di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate;
- in fase di prima applicazione, per gli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

Dato atto che il citato allegato 4/4 prevede al paragrafo 3.1 che, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. "gruppo amministrazione pubblica", in applicazione dei principi indicati nel precedente paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Ritenuto inoltre, per omogeneità di classificazione, di prendere come base di riferimento il censimento già effettuato ai sensi del D.lgs. 33/2013 che all'art. 22 individua gli obblighi di pubblicazione di dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Considerato di non inserire nell'elenco di cui al n. 1) tra gli enti strumentali controllati e/o partecipati la totalità delle realtà nelle quali il Comune di Genova detiene delle partecipazioni o partecipa, in ragione delle dimensioni finanziarie singolarmente e complessivamente non rilevanti, ed anche in ragione della finalità della predisposizione, che è solo e direttamente collegata ad un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato;

Ritenuto necessario evidenziare che le partecipazioni detenute in FSU s.r.l., in Fiera di Genova S.p.A., in Società per Cornigliano S.p.A., in STL S. Cons. a r.l., in FILSE S.p.A., in Stazioni Marittime S.p.A., in IRE S.p.A., in Liguria Digitale S. Cons. p.a., in Banca Popolare Etica S. Coop. p.a. e nell' Agenzia Regionale per il TPL non rientrano nell'elenco riferito al cd. "Gruppo Comune di Genova" in quanto:

- STL (in liquidazione), Stazioni Marittime (partecipazione cessata ex art. 1, c. 569, L. 147/2013) e Banca Popolare Etica non sono a totale partecipazione pubblica, né affidatarie di servizi pubblici locali;
- Fiera di Genova (in liquidazione), Agenzia Regionale per il TPL (in liquidazione), Società per Cornigliano, FILSE, IRE, e Liguria Digitale non risultano essere affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
- La Società FSU (finanziaria) è un soggetto partecipato al 50% dal Comune di Genova e dal Comune di Torino, non affidataria diretta di servizi pubblici, tramite il quale viene detenuta la partecipazione indiretta in società quotata (Iren S.p.A.) esclusa, con riferimento agli esercizi 2015-2017, dal processo di consolidamento;

Visto, per quanto riguarda la definizione del perimetro di consolidamento di cui al punto 2) del principio, quanto definito dal principio stesso al sub paragrafo 3.1 in materia di irrilevanza: "Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici."

Considerato altresì che il principio sul bilancio consolidato specifica anche "Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate";

Ritenuto al proposito che in fase di prima applicazione siano considerate rilevanti soltanto le realtà che superano le soglie previste di cui al punto 3.1.2) a);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare i seguenti elenchi previsti dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, redatti nei termini di cui in premessa:

Elenco 1 - PARTECIPAZIONI CHE COMPONGONO "IL GRUPPO COMUNE DI GENOVA":

1) Organismi strumentali

Rientrano in tale definizione le seguenti Istituzioni Comunali:

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali controllati

Rientrano in tale definizione, sulla base di quanto precisato nelle premesse:

- Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- Fondazione Urban Lab Genoa International School "Fulgis";
- Consorzio Villa Serra;
- Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;

3) Enti strumentali partecipati

Rientrano in tale definizione, sulla base di quanto precisato nelle premesse, una serie di enti / associazioni / fondazioni / ex I.P.A.B. per le quali il Comune non esercita alcun controllo;

4) Le società controllate

Rientrano in tale definizione le società dirette ed indirette sotto riportate:

Società dirette:

- Amiu Genova S.p.a. (capogruppo)
- Amt S.p.a.
- A.S.E.F. S.r.l.
- A.S.TER. S.p.a.
- Bagni Marina Genovese S.p.a.
- Farmacie Genovesi S.p.a.
- Genova Parcheggio S.p.a.
- Job Centre S.r.l.
- Porto Antico di Genova S.p.a.
- RI.Genova - Riqualificazione Urbana Genova S.r.l. (cessata nel 2016).
- S.P.IM. S.p.a. (capogruppo)
- Sviluppo Genova S.p.A.
- Tunnel di Genova S.p.A. (cessata nel 2016).

Società indirette:

- Genova Car Sharing s.r.l. (ceduta nel 2016)

– Società consolidate da AMIU S.p.A.:

- Amiu Bonifiche S.p.A.
- Ecolegno s.r.l
- Quattroerre S.p.A.
- Isab s.r.l.
- Geam S.p.A.

– Società consolidate da SPIM S.p.A.:

- Nuova Foce s.r.l.
- Tono s.r.l.
- SVI s.r.l. in liquidazione
- San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione

Elenco 2 - AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL "GRUPPO COMUNE DI GENOVA":

1. Comune di Genova;
2. AMIU Genova S.p.a. (capogruppo)
3. AMT S.p.a.

- b) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- c) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Luca Uguccioni



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-413 DEL 07/12/2016 AD OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO COMUNE DI GENOVA" -
INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

10/01/2017

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-413 DEL 07/12/2016 AD OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO COMUNE DI GENOVA" -
INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

10/01/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-413 DEL 07/12/2016 AD OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO COMUNE DI GENOVA" -
INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

10/01/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-413 DEL 07/12/2016 AD OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO COMUNE DI GENOVA" -
INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

11/01/2017

Il Segretario Generale
[Avv. Luca Uguccioni]